D.g.r. 9 novembre 2020 - n. XI/3823
Sospensione dell'applicazione di misure di limitazione della mobilità privata, previste in particolari condizioni di qualità dell'aria, in relazione alla situazione emergenziale in atto per epidemia COVID-19

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 – «*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*»;

Viste:

- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*», ed in particolare l'art. 13 che prevede la possibilità di stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera;
- le dd.g.r. 11 settembre 2013 n. 593 e 2 agosto 2018 n. 449 che hanno approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e il suo aggiornamento con i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- il «Nuovo accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano», sottoscritto in data 25 luglio 2017 dalle Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia e Ministero dell'Ambiente;

Richiamata la d.g.r. n. 7095 del 18 settembre 2017 «*Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'accordo di programma di bacino padano 2017*» e in particolare l'Allegato 2 che:

- definisce i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti;
- individua le misure temporanee omogenee strutturate su due livelli progressivi in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10 registrato dalle stazioni di rilevamento;

Richiamata la d.g.r. 28 settembre 2020 n. 3606 «*Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da COVID-19*» e in particolare l'Allegato 4 che modifica e sostituisce, a far data dall'11 gennaio 2021, le disposizioni definite dall'Allegato 2 della d.g.r. n. 7095 del 18 settembre 2017;

Dato atto della situazione emergenziale dovuta alla diffusione della pandemia da COVID-19 che ha determinato importanti impatti sanitari e socio-economici a tutti i livelli: regionale, nazionale e internazionale;

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»»;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Considerato che le citate norme statali definiscono in particolare:

- l'individuazione delle aree del territorio nazionale caratterizzate da scenari di elevata («scenario di tipo 3») e massima («scenario di tipo 4») gravità e da un livello di rischio alto relativamente alla diffusione del virus COVID-19;
- le misure restrittive per la popolazione da applicarsi all'interno delle zone individuate;
- che il Ministro della Salute provveda con Ordinanza all'aggiornamento dell'elenco che individua le Regioni che si collocano in uno «scenario di tipo 3» o in uno «scenario di tipo 4»;

Rilevato che tra le misure restrittive vi sono quelle relative al divieto di spostamento individuale secondo diverse articolazioni e quelle che individuano la capacità massima di trasporto dei mezzi pubblici per garantire gli obiettivi sanitari di distanziamento sociale;

Considerato che per prevenire e contenere l'infezione da COVID-19 occorre modulare la mobilità dei cittadini in modo da ridurre il più possibile i rischi derivanti da forme di aggregazione;

Considerato che in base all'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 la Regione Lombardia è collocata in uno «scenario di tipo 4» che prevede l'applicazione delle misure più restrittive;

Ritenuto necessario intervenire in merito all'applicazione delle misure temporanee al verificarsi di episodi di accumulo degli inquinanti disposte dalle dd.g.r. n. 7095/17 e n. 3606/2020 prevedendo la sospensione delle misure temporanee di primo e di secondo livello relative al settore mobilità privata (b.1 e b.9) in caso di applicazione in Regione Lombardia delle misure di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, previste quando la Regione è collocata rispettivamente nello «scenario di tipo 3» o nello «scenario di tipo 4»;

Ritenuto di confermare l'applicazione delle altre misure temporanee al verificarsi delle condizioni previste dalle citate dd.g.r. n. 7095/2017 e n, 3606/2020;

Dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Visto il PRS della XI Legislatura e in particolare il risultato atteso Ter.09.08.218 «Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del piano regionale degli interventi»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di sospendere, durante gli episodi di accumulo degli inquinanti disciplinati dalle dd.g.r. n. 7095/17 e n. 3606/2020, l'applicazione delle misure temporanee di primo e di secondo livello relative al settore mobilità privata (b.1 e b.9) in caso di applicazione in Regione Lombardia delle misure di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, previste quando la Regione è collocata rispettivamente nello «scenario di tipo 3» o nello «scenario di tipo 4»;

2. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul proprio sito istituzionale.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi